

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 29 Aprile 2022 presso la sede di Casalecchio di Reno (BO) in via IV Novembre, 12/4 è convocata l'assemblea ordinaria dell'Associazione Culturale Audioline Music Village.

Non avendo raggiunto il numero legale dei partecipanti in prima convocazione, il giorno 26 Aprile 2022 alle ore 23:30, l'assemblea viene rimandata in seconda convocazione alle ore 11:30 odierne.

Essendo il numero dei soci, in seconda convocazione, legalmente valido, ha luogo l'assemblea dell'Associazione Culturale Audioline Music Village per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

- 1) Modifiche allo Statuto per registrazione al Runtis
- 2) Varie ed eventuali

Parte Ordinaria

- 3) Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo
- 4) Varie ed eventuali.

All'ora prestabilita si constatano le seguenti presenze di Associati aventi diritto al voto: Cacciari Franco , Passarella Angelo, Montosi Antonello, Giampaolo Romina delega Montosi, Cassani Samuele delega Montosi, Aguri Manuela delega Passarella, Polacchini Massimo delega Passarella, Presti Daniela delega Passarella, Pandin Monica delega Passarella

I presenti eleggono all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Cacciari Franco che nomina suo segretario il Sig. Passarella Angelo, che accetta .

Il Presidente illustra il nuovo Statuto che deve essere presentato al Runtis per regolarizzare la posizione dell'Associazione al Terzo Settore.

Segue infatti la lettura e il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Per il secondo punto non ci sono argomenti per cui si passa a discutere la Parte Ordinaria

Il Presidente relaziona sull'attività dell'anno trascorso e presenta il rendiconto gestionale dell' Associazione che rileva una leggera ripresa degli Iscritti rispetto all'anno precedente anche se non come gli anni precedenti probabilmente dovuto alla pandemia e si evince una riduzione degli allievi Junior forse dovuta alle continue regole che possono dissuadere alcuni a frequentare la Scuola.

Il Presidente fa notare, come ha già fatto in sede di Consiglio Direttivo che anche quest'anno è stato fondamentale la presenza su Internet e sui Social che ha inciso per l'iscrizione di nuovi allievi oltre alle numerose riconferme degli allievi degli anni precedenti e al continuo passaparola che si rivela molto importante per la Scuola per l'arrivo di nuovi iscritti.

Procede quindi il Presidente precisando che anche per l'Anno 2021/2022 la Scuola è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna e che dovrebbe esserlo anche per l'anno 2022/2023.

Gli intervenuti concordano con il Presidente ed approvano all'unanimità.

Il Presidente prosegue presentando il Bilancio Consuntivo 2021 all'esame dell'Assemblea e, dopo una breve discussione viene approvato all'unanimità dei presenti.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, avendo esaurito tutti gli argomenti e non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa Parte Ordinaria e Straordinaria dell'Assemblea riunione alle ore 12:45

Il presidente

(Cacciari Franco)

€uro

224,53

Il segretario

(Passarella Angelo)

AGENZIA DELLA ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
1.0 AGO. 2022 3 2308





pg 52

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AUDIOLINE MUSIC VILLAGE - APS

ART. 1. COSTITUZIONE.

Si è costituita con sede a Casalecchio di Reno (BO) un Ente del Terzo Settore, nella forma di Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "AUDIOLINE MUSIC VILLAGE - APS", di seguito indicata "Associazione". L'associazione è costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D. Lgs. 03/07/2017 N. 117. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio ai sensi di legge.

L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e delibera la assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2. SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione è un Ente del Terzo a carattere volontario e democratico, è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale istituzionale senza finalità di lucro mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi ed è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale. L'associazione considera la musica e le arti in generale elemento fondamentale per la crescita, l'integrazione e lo sviluppo dell'individuo nella società e si propone pertanto di diffondere e valorizzare la cultura musicale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 N. 117 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere i)

L'associazione potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, seminari, stage ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti che fra i giovani;
- Favorire ed organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica;
- Promuovere e favorire la formazione di gruppi musicali e di complessi vocali;
- Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per gli appassionati.

Le attività indicate precedentemente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli Associati e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni dei volontari associati e con l'impiego di lavoratori e prestatori di lavoro, esterni o anche associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti sanciti dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

L'Associazione potrà inoltre compiere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, anche mediante utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, ad enti ed organismi aventi scopi analoghi, esistenti o da costituire.

ART. 3. ASSOCIATI.

L'Associazione è inizialmente costituita dai soci fondatori. Il numero minimo degli associati è quello indicato dal codice in materia di APS - non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale - il numero massimo è illimitato e possono far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità del presente Statuto. Possono aderire

anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale; l'adesione di altra associazione è deliberata dall'assemblea dei soci dell'associazione medesima.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi della associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE.

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda scritta ad uno dei membri del Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1) per le persone fisiche indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, eventuale e-mail;
- 2) per le associazioni indicare denominazione, codice fiscale, sede, nominativi e generalità dei componenti l'organo amministrativo, allegare il relativo statuto, indicazione eventuale e-mail;
- 3) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- 4) Pagamento della quota associativa.

ART. 5. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato, entro i successivi trenta giorni, potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

ART. 6. DIRITTI DEI SOCI.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi, di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e le attività indette dall'Associazione stessa, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee (trascorsi 3 mesi dalla iscrizione nel libro degli associati) ed eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere alla elezione quali componenti. Ciascun socio ha inoltre diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali. Ogni associato in regola con la quota associativa ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale consentirà l'accesso al luogo ove sono conservati nei giorni e negli orari dallo stesso Consiglio Direttivo stabiliti.

ART. 7. DOVERI DEI SOCI.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, ad astenersi da comportamenti che si pongano in contrasto con gli scopi e le regole della Associazione. La quota associativa annuale va versata al momento della iscrizione.

ART. 8. RIMOZIONI DEI SOCI.

I soci sono esclusi, sospesi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le esclusioni e le sospensioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta con delibera motivata che sarà comunicata al socio. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere alla prima assemblea dei soci convocata tramite raccomandata inviata al presidente del consiglio direttivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'esclusione, se ratificata dalla assemblea, sarà operante dalla annotazione nel

libro soci. I soci sospesi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.

ART. 9. PATRIMONIO.

Il patrimonio sociale costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, da tutti gli avanzi di gestione accantonati, da fondi, riserve e da eventuali ricavi e proventi non potrà mai essere ripartito fra gli associati né durante la vita della associazione né all'atto del suo scioglimento. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e /o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trarrà le proprie risorse economico/finanziarie necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività:

- dalle quote associative;
- dai contributi annuali ordinari degli associati, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti degli associati che aderiranno a particolari servizi forniti dalla Associazione;
- dai contributi pubblici e privati, erogazioni, donazioni, elargizioni e lasciti testamentari e diversi;
- da proventi ed entrate relative alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo N. 117/2017.

ART. 10. SOMME VERSATE.

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso e non sono rivalutabili né trasmissibili.

ART. 11. BILANCIO - REDAZIONE.

Il bilancio di esercizio - ovvero il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente - comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Sarà redatto nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

ART. 12. BILANCIO APPROVAZIONE

Entro il 10 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci sarà debitamente trascritto nell'apposito libro verbali assemblee

ART. 13. ASSEMBLEE DEI SOCI.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con invio scritto, anche per tramite di ausili telematici e comunque con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione, ad ogni socio almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

ART. 14. ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo;
- 2) procede alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- 3) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- 5) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 6) approva gli eventuali regolamenti;
- 7) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla associazione;
- 8) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su tutto quanto è attribuito di sua competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

ART. 15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 2) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione;
- 3) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o o allo statuto alla sua competenza.

ART. 16. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e la seconda convocazione può aver luogo un giorno dopo la prima.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per modificare lo statuto o deliberare la fusione, la scissione o la trasformazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 17. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti in regola con la quota annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può essere portatore di 3 (tre) deleghe; non possono essere conferite deleghe ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'ente. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato fino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 18. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 19. COMPOSIZIONE, DURATA ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione della Associazione eletto dalla Assemblea dei soci; è composto da un minimo di tre consiglieri (due più il Presidente) fino a un massimo di sette, eletti esclusivamente tra i soci che si candidano durante l'assemblea; restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART. 20. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo direttivo decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

ART. 21. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei membri e in quest'ultimo caso la convocazione deve essere disposta entro 15 giorni. La convocazione viene fatta mediante fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età. Si riunisce presso la sede della associazione o in diverso luogo indicato nella convocazione. Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione; non sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri.

ART. 23. OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dalla assemblea. Al Consiglio Direttivo spetta, a titolo esemplificativo:

- 1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3) redigere i bilanci o i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- 5) determinare l'ammontare e la tipologia delle quote associative e le modalità di versamento;
- 6) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;

- 7) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione;
- 8) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione della associazione, ivi compresa la determinazione delle quote associative.

ART. 24. MANSIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 25. ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito facoltativamente e nominato dalla Assemblea, può avere forma collegiale o monocratica. La nomina diventa invece obbligatoria qualora, per due esercizi successivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale : € 110.000,00
- ricavi, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Lo stesso D.Lgs. 117/2017, all'art. 31, stabilisce l'obbligo della Assemblea di nominare un revisore Legale dei Conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro nel caso in cui si superino per due esercizi successivi due dei seguenti limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale : € 1.100.000,00
- ricavi, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

ART. 26. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

pg 62

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in quella sede delibera anche sulle modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, associazioni con finalità analoghe o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 27. DECISIONI ASSEMBLEARI.

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 28. CARICHE SOCIALI.

Le cariche sociali non sono retribuite.

ART. 29. NORMA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (in particolare la L. 06/06/2016 n. 106 ed il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e successive modificazioni).

Questo statuto è composto da N° 29 articoli disposti su 10 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 29/04/2022

Cacciari Franco

Presidente

Passarella Angelo

Vicepresidente